



Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado”

REGOLAMENTO DEL CENTRO FEDE E CULTURA “ALBERTO HURTADO”

Approvato dal Consiglio Direttivo il 15 novembre 2016 e adeguato il 6 aprile 2020 agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019 e al Regolamento Generale approvato dal Consiglio Direttivo il 17 marzo 2020

TITOLO I – NATURA E FINALITÀ DEL CENTRO FEDE E CULTURA “ALBERTO HURTADO”

ART. 1 – Natura e finalità del Centro

§1. Il Centro Fede e Cultura “Alberto Hurtado” è una unità accademica interdisciplinare rivolta alle nuove generazioni che desiderano affiancare alla formazione umana e professionale una intelligenza della fede cristiana con lo scopo di pensare la relazione tra fede e cultura.

§2. Il carattere interdisciplinare del Centro risulta dalla collaborazione con altre unità accademiche dell’Università Gregoriana, in particolare, con la Facoltà di Teologia e con la Facoltà di Scienze Sociali.

TITOLO II – OFFERTA FORMATIVA DEL CENTRO

ART. 2 – Offerta formativa

§1. L’offerta formativa è articolata in:

- **Cicli di conferenze:** aperte a tutti, all’interno e all’esterno dell’Università, offrono occasioni di scambio e confronto su temi scelti di anno in anno;
- **Scuola Macrothymia:** percorso formativo riservato prevalentemente a giovani sino ai 35 anni di età, articolato in incontri mensili;
- **Scuola Sinderesi:** percorso formativo annuale riservato prevalentemente a giovani sino ai 35 anni di età, articolato in incontri mensili di ricerca e di studio, sotto la supervisione di docenti esperti.

Queste due Scuole si configurano come “scuole in vista della pratica”. Ognuna di esse presenta al proprio interno una propria organizzazione specifica.

§2. La metodologia pedagogica delle due Scuole privilegia il lavoro a piccoli gruppi e la personalizzazione dei percorsi.

§3. L'offerta formativa è articolata in giorni e orari accessibili a chi ha già un impegno di studio o di lavoro.

TITOLO III – GOVERNO DEL CENTRO

ART. 3 – Direttore

Il Centro è retto da un Direttore, nominato dal Rettore per un triennio a norma degli *Statuti*¹ e del *Regolamento Generale dell'Università*². Egli presiede il Centro nel suo insieme, lo rappresenta e lo gestisce.

ART. 4 – Coordinatori

§1. La Scuola Macrothymia e la Scuola Sinderesi sono coordinate ciascuna da un Coordinatore, normalmente Professore o Docente incaricato associato della Gregoriana, nominato dal Direttore con il consenso del Vice Rettore Accademico.

§2. I due Coordinatori sottopongono i rispettivi programmi e decisioni al Direttore.

ART. 5 – Consiglio del Centro

§1. Nel governo del Centro, il Direttore è affiancato dal Consiglio del Centro.

§2. Il Consiglio del Centro, le cui competenze sono determinate dagli *Statuti Generali dell'Università*, è costituito:

- a) dal Direttore, che lo presiede;
- b) dai Coordinatori delle due Scuole;
- c) da un Professore o un Docente incaricato associato della Facoltà di Teologia e da un Professore o un Docente incaricato associato della Facoltà di Scienze Sociali, nominati dal Vice Rettore Accademico, su proposta del Direttore del Centro.

§3. Il Consiglio deve essere convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, o quando almeno tre dei membri ne avranno richiesto la convocazione.

¹ Cfr. *Statuti Generali dell'Università*, art. 32, §1.

² Cfr. *Regolamento Generale dell'Università*, art. 18, § 1.

TITOLO IV – DOCENTI E COLLABORATORI

ART. 6 – Categorie di docenti

§1. Il Centro, non essendo provvisto di un corpo docente proprio, può avvalersi, oltre che di Professori e Docenti interni alla PUG, anche di Docenti esterni alla PUG stessa³, nominati dal Vice Rettore Accademico, su proposta del Direttore.

§2. I Professori e Docenti delle unità accademiche interne alla Gregoriana ricevono il loro compito nel Centro dal Direttore con il consenso del Decano/Preside delle unità di provenienza.

ART. 7 – Altri collaboratori del Centro

§1. Il Centro può avvalersi di Tutors, previa approvazione dei rispettivi Decani⁴.

§2. Il Centro può far ricorso anche ad altri collaboratori esterni scelti tra quanti – in possesso delle necessarie competenze⁵ – abbiano già guidato il lavoro dei vari gruppi nel corso degli anni. Questi collaboratori sono denominati Assistenti dei Coordinatori.

TITOLO V – STUDENTI

ART. 8 – Condizioni di ammissione alle Scuole

§ 1. Per l'ammissione alle Scuole del Centro, il Direttore accerterà che sussistano i requisiti previsti dagli *Statuti Generali dell'Università*, in particolare, il titolo necessario per l'ammissione ad una Università civile nella nazione nella quale si siano ultimati gli studi.

TITOLO VI – PROGRAMMI DEL CENTRO

ART. 9 – Cicli di Conferenze

I Cicli di conferenze sono aperti a tutti. Si svolgono con cadenza bisettimanale, su temi scelti di anno in anno. Essi sono sotto la diretta responsabilità del Direttore del Centro, il quale ha la facoltà di invitare relatori esterni all'Università.

³ Cfr. *Statuti Generali dell'Università*, art. 42 §1 e art. 45 §2.

⁴ Cfr. *Regolamento dei Tutors*.

⁵ Cfr. *Statuti Generali dell'Università*, art. 43 e art. 44 §1.

ART. 10 – Scuola Macrothymia

La Scuola Macrothymia è un percorso annuale strutturato in diversi itinerari, su tematiche bibliche e teologiche, a sostegno di una intelligenza capace di coniugare visione credente e presenza alla storia.

ART. 11 – Scuola Sinderesi

La Scuola Sinderesi è un percorso annuale di formazione all'impegno socio-economico e politico teso a fornire attivamente competenza nella diversità delle tematiche proposte.

TITOLO VII – ESAMI E DIPLOMI

ART. 12 – Esami

Generalmente i corsi e seminari del Centro si concludono con un esame che si svolge in forma di elaborato, secondo le indicazioni dei Coordinatori di ciascuna delle due Scuole.

ART. 13 – Diplomi e Attestati

Al termine del percorso concordato con il Coordinatore della Scuola rispettiva, gli studenti del Centro, soddisfatti i requisiti richiesti, possono conseguire un Diploma (30 ECTS nel corso di un quinquennio) o un Attestato (per meno di 30 ECTS o per singoli corsi).

TITOLO VIII – RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

ART. 14 – Riconoscimento degli studi da parte di altre Facoltà e Istituti della Pontificia Università Gregoriana

Sulla base di accordi con le rispettive Facoltà e Istituti di riferimento, questi ultimi possono riconoscere il valore accademico della partecipazione al *Ciclo di conferenze*, al percorso delle Scuole o ad altri eventi proposti dal Centro, in ordine alla prosecuzione degli studi nei propri ambiti e tenendo conto delle condizioni di ammissione delle singole unità accademiche.

ART. 15 – Accordi di collaborazione

Il Centro Hurtado, mediante le sue due Scuole, è aperto alla possibilità di stabilire legami di collaborazione con altri Centri universitari analoghi nel mondo. Questi accordi, proposti dal Centro, devono essere sottoposti all'approvazione del Rettore sentito, eventualmente, il Consiglio Direttivo⁶.

⁶ Cfr. Reg. Gen. dell'Università, art. 112.